Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 24 giugno 1978 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso a settantasei posti di operatore in prova nel ruolo del personale dell'esercizio per gli uffici locali ed agenzie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da conferire nel compartimento per il Piemonte e la Valle d'Aosta.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, numero 1417;

Visto il regolamento di esecuzione del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, numero 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686, recante le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, numero 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 12 marzo 1968, numero 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo alla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728, contenente la revisione del trattamento economico del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1974, numero ULA/1100/5072 con il quale è stato approvato il programma di esame per i concorsi di accesso al ruolo organico del personale degli uffici locali;

Considerato che la situazione del ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali di cui alla tabella XXIII (art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077), tenuto conto dei posti riservati in favore di particolari categorie dalle vigenti disposizioni, consente di indire concorsi a livello compartimentale e interprovinciale per complessivi trecentonovantotto posti di operatore degli uffici locali e agenzie p.t.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro del 20 aprile 1978 che autorizza, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a indire i concorsi predetti;

Riconosciuta l'opportunità di bandire, tra gli altri, nell'ambito della direzione compartimentale per il Piemonte e la Valle d'Aosta un concorso a trentasei posti di operatore presso gli uffici locali delle direzioni provinciali di Torino, Asti e Novara e un concorso a quaranta posti della stessa qualifica presso gli uffici locali delle direzioni provinciali di Alessandria, Cuneo e Vercelli;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

Sono banditi i sottoelencati concorsi, per esami, per la nomina alla qualifica di operatore in prova nel ruolo del personale dell'esercizio per gli uffici locali ed agenzie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'ambito della direzione compartimentale per il Piemonte e la Valle d'Aosta:

1) concorso a trentasei posti da conferire esclusivamente negli uffici locali e agenzie p.t. delle direzioni provinciali di Torino, Asti e Novara;

2) concorso a quaranta posti da conferire esclusivamente negli uffici locali e agenzie p.t. delle direzioni provinciali di Alessandria, Cuneo e Vercelli.

Un quinto dei posti da conferire con i concorsi predetti e precisamente sette del concorso di cui al n. 1) e otto del concorso di cui al n. 2) è riservato al personale della tabella XXIV, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1968, n. 1417 modificato dalla legge 12 agosto 1974, n. 370. I posti riservati che non potranno essere coperti saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione ai concorsi sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado, conseguito presso una scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta o titolo equipollente;

b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686);

d) idoneità fisica all'impiego.

Ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 non possono partecipare al concorso i mutilati e invalidi per qualsiasi causa che abbiano lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella 7ª e 8ª categoria dell'allegato *A* della legge 18 marzo 1968, n. 313;

e) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

f) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non superato quella di 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo nelle amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato;

b) per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, numero 229;

c) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Oltre agli invalidi di cui alla lettera *d*) non possono partecipare ai concorsi di cui al presente bando:

a) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) il personale di ruolo degli uffici locali e agenzie p.t. che sia già in servizio come operatore o qualifiche superiori.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta bollata da L. 2000 in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Piemonte e Valle d'Aosta, ufficio I, con sede in via Morosini n. 19, 10100 Torino, entro il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita e la precisa località di residenza con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;

c) il concorso al quale si intende partecipare specificando il gruppo di direzioni provinciali relative al concorso stesso (non è consentito limitare la partecipazione ad una sola provincia);

d) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le condanne penali riportate e i precedenti penali pendenti specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

g) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e della scuola in cui è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza, compresa nei limiti territoriali del concorso prescelto.

Gli invalidi dovranno, inoltre, dichiarare che non hanno lesioni od infermità maggiori di quelle previste nella 7ª e 8ª categoria dell'allegato *A* della legge 18 marzo 1968, n. 313.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni della residenza e delle variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo o che contengano l'indicazione di direzioni provinciali diverse da quelle relative al concorso prescelto.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema della domanda allegata al bando o che siano prive della prescritta autenticazione della firma.

Art. 4.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 9.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

Commissioni esaminatrici

La commissione esaminatrice di ciascun concorso, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a primo dirigente e da altri quattro membri con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'amministrazione.

Art. 7.

Programma - Votazione

L'esame consterà, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *B*), delle seguenti prove obbligatorie:

1) una prova scritta consistente in un tema di cultura generale;

2) un colloquio;

3) una prova pratica di dattilografia.

Saranno ammessi al colloquio e alla prova pratica di dattilografia i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Il colloquio e la prova pratica di dattilografia non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma del voto riportato nella prova scritta, dal voto ottenuto nel colloquio, dal voto riportato nella prova pratica di dattilografia.

Art. 8.

Diario degli esami

La prova scritta avrà luogo il giorno 11 settembre 1978 alle ore 8 nelle sedi appresso indicate:

Torino: per i candidati che hanno chiesto di partecipare al concorso a trentasei posti riguardante le direzioni provinciali di Torino, Asti e Novara;

Alessandria: per i candidati che hanno chiesto di partecipare al concorso a quaranta posti, relativo alle direzioni provinciali di Alessandria, Cuneo e Vercelli.

In relazione al numero dei candidati potranno essere istituite una o più sedi sussidiarie di esame presso altre località della stessa circoscrizione compartimentale.

Almeno dieci giorni prima della data fissata per la prova scritta verrà affisso presso gli uffici postali della Repubblica apposito manifesto indicante il preciso indirizzo degli edifici in cui sarà effettuata la prova stessa. Detto manifesto sostituisce, a tutti gli effetti, la comunicazione diretta alla persona.

Sarà cura dei candidati prendere visione di detto avviso in tempo utile per presentarsi nella sede ove avrà luogo la prova scritta non oltre l'orario stabilito, dato che nessuna convocazione personale sarà fatta al riguardo.

I candidati di ciascun concorso non potranno sostenere la prova scritta in una sede diversa da quella stabilita.

I candidati prima dell'inizio delle prove d'esame (scritta, pratica e colloquio) dovranno esibire uno dei seguenti documenti d'identità personale:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Mancando di tali documenti, i candidati potranno presentare una propria fotografia, di data recente, munita della loro firma, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ed alla prova pratica obbligatoria riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova orale e alla prova pratica obbligatoria sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.

Art. 9.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato la prova di dattilografia ed il colloquio, debbono inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentare direttamente alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Piemonte-Valle d'Aosta, ufficio I, via Morosini, 19, 10100 Torino, entro il termine di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto l'ultima delle predette prove, gli eventuali documenti relativi ai titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i védovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto l'ultima delle prove predette.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante una attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana. I profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili oppure rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, oppure una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, o un attestato dell'I.N.A.I.L. con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) do-

vranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro ovvero apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra nonchè gli equiparati alle predette categorie dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, su carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione competente, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevolmente servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle forze armate e congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare. Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatti di guerra, per servizio o del lavoro potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) e *o*), un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*), ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente e il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) e *h*).

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nè la regolarizzazione di documenti non conformi alle disposizioni di cui sopra.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Non si terrà conto dei documenti presentati o fatti pervenire dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 10.

Graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei

La graduatoria di merito di ciascun concorso verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito dai concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di voto saranno applicate, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 9, le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge a favore di determinate categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei di ciascun concorso circoscrizionale saranno approvate autonomamente con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina alla qualifica di operatore ULA in prova e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

Posti conferibili agli idonei

Agli idonei potranno essere conferiti i posti eventualmente disponibili oltre quelli messi a concorso o che si renderanno tali a qualsiasi titolo, entro un triennio dalla data di approvazione delle rispettive graduatorie, nell'ambito delle direzioni provinciali relative a ciascun concorso.

Art. 12.

Documentazione di rito

I vincitori e gli idonei che in relazione a quanto previsto dal precedente art. 11 avranno titolo alla nomina ad operatore in prova, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentare direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale uffici locali ed agenzie - Divisione 1ª - Sezione 2ª - Viale Europa, n. 147 - EUR - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 conseguito presso una scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta oppure copia autentica di detto titolo su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Qualora la scuola presso la quale è stato conseguito il titolo di studio non avesse rilasciato ancora il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare un certificato sostitutivo rilasciato ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del certificato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per partecipare al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, con la precisazione che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica), copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima), certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre, certificato di iscrizione nelle liste di leva in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima, certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6), debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al penultimo comma del successivo articolo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè di accertare se tutti i documenti siano conformi sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 13.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni 45 dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 12 e la copia integrale dello stato matricolare civile, di cui alla lettera *t*) del precedente art. 9.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni 45, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Tale certificato dovrà contenere inoltre la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 12.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 12, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 12.

Art. 14.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori e gli idonei che, ai sensi dei precedenti articoli 12 e 13, documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi, prorogabile fino ad un anno, con la qualifica di operatore ULA e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

Al termine del secondo periodo di prova se il giudizio sarà ancora sfavorevole il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento iniziale relativo alla qualifica di operatore.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori ed idonei che provengano da una carriera corrispondente della stessa amministrazione o di altra, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori ed idonei saranno assegnati agli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale del gruppo di direzioni provinciali per il quale hanno concorso e qualora non assumano servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Essi non potranno essere traferiti nè distaccati ad uffici di altra circoscrizione se non siano trascorsi cinque anni di effettivo servizio dalla data di assunzione.

Trascorso il periodo di prova, previo giudizio favorevole della commissione centrale per gli uffici locali p.t., gli interessati verranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 1° giugno 1978

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1978
Registro n. 24 Poste, foglio n. 165

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 2.000)

Alla Direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Piemonte e Valle d'Aosta - Ufficio I - Via Morosini, 19, 10100 TORINO

.... (1)
(cognome e nome)

....
(luogo di nascita) (data di nascita)

....
(domicilio o recapito per le comunicazioni: via, numero civico, cap, città, provincia)

Il sottoscritto............................ chiede di essere ammesso al concorso per esami a n. .... (2) posti di operatore in prova nel ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1978, n. ULA/17877 da conferire negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale delle direzioni provinciali .... (3)

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età perchè .... (4).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .. (5);

c) di non aver riportato condanne penale (6);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio........ conseguito presso .... in data........................;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente .... (7);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nell'ambito territoriale delle direzioni provinciali di ....(3);

g) di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale oppure di essere alle dipendenze del Ministero .... con la qualifica di .... presso il quale è stato assunto il................................. oppure di aver prestato servizio presso il Ministero .... con la qualifica di .... dal .... al .... (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (8) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i)........... (9);

Data, ...

Firma .... (10)

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(2) Indicare il numero dei posti messi a concorso nella circoscrizione territoriale prescelta.

(3) Indicare il gruppo delle direzioni provinciali per il quale si intende concorrere.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(5) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(6) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(7) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . . . ; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . .; ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al consiglio di leva.

(8) In caso contrario indicare la causa della destituzione o della dispensa.

(9) Gli invalidi ai sensi dell'art. 3 del bando dovranno dichiarare che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima ed ottava categoria dell'allegato *A* della legge 18 marzo 1968, n. 313.

(10) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

N.B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema della domanda.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

I) Prova scritta di cultura generale.

II) Prova pratica di dattilografia.

Tale prova consisterà nella copiatura con la macchina da scrivere, nel tempo di dieci minuti, di un brano stampato o dattiloscritto alla velocità di almeno 125 battute al minuto.

III) Colloquio che verterà sulle seguenti materie:

a) Aritmetica: Nomenclatura decimale - Prime operazioni - Divisibilità dei numeri - Numeri primi - Massimo comun divisore e minimo comune multiplo - Frazioni ordinarie e decimali - Principali operazioni su di esse - Sistema metrico decimale - Numeri complessi - Rapporti e proporzioni - Media aritmetica - Regola di sconto.

b) Elementi di geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare, con speciale riguardo alle principali linee di comunicazioni interne dell'Italia.

c) Elementi dell'ordinamento amministrativo dello Stato italiano.

d) Nozioni generali sull'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e sui servizi ad essa affidati.

e) Nozioni sull'ordinamento e sulla tenuta degli archivi.

f) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GULLOTTI

(5011)

Concorso a sedici posti di operatore in prova nel ruolo del personale dell'esercizio per gli uffici locali ed agenzie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da conferire nel compartimento per la Liguria.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 1967, n. 1417;

Visto il regolamento di esecuzione del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo alla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728, contenente la revisione del trattamento economico del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1974, numero ULA/1100/5072, con il quale è stato approvato il programma di esame per i concorsi di accesso al ruolo organico del personale degli uffici locali;

Considerato che la situazione del ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali di cui alla tabella XXIII (art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077), tenuto conto dei posti riservati in favore di particolari categorie dalle vigenti disposizioni, consente di indire concorsi a livello compartimentale e interprovinciale per complessivi trecentonovantotto posti di operatore degli uffici locali e agenzie p.t.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro del 20 aprile 1978 che autorizza, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a indire i concorsi predetti;

Riconosciuta l'opportunità di bandire, tra gli altri, nell'ambito della direzione compartimentale per la Liguria un concorso a sedici posti di operatore presso gli uffici locali delle direzioni provinciali di Genova, Savona e Imperia;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

È bandito un pubblico concorso, per esame, a sedici posti di operatore in prova nel ruolo del personale dell'esercizio per gli uffici locali ed agenzie della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Liguria da conferire esclusivamente nell'ambito delle seguenti direzioni provinciali:

Genova;
Savona;
Imperia.

Un quinto dei suddetti posti e precisamente tre è riservato al personale della tabella XXIV ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1968, n. 1417, modificato dalla legge 12 agosto 1974, n. 370. I posti riservati che non potranno essere coperti saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado, conseguito presso una scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta o titolo equipollente;

b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) idoneità fisica all'impiego.

Ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, non possono partecipare al concorso i mutilati e invalidi per qualsiasi causa che abbiano lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella 7ª e 8ª categoria dell'allegato *A* della legge 18 marzo 1968, n. 313;

e) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

f) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non superato quella di 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo nelle amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Sato;

b) per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Oltre agli invalidi di cui alla lettera *d)*, non possono partecipare al concorso di cui al presente bando:

a) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) il personale di ruolo degli uffici locali e agenzie p.t. che sia già in servizio come operatore o qualifiche superiori.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 2.000 in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Liguria, ufficio I, con sede in via Cesarea n. 2, 16100 Genova, entro il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita e la precisa località di residenza con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;

c) indicare il gruppo di direzioni provinciali relative al presente concorso (non è consentito limitare la partecipazione ad una sola provincia);

d) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le condanne penali riportate e i precedenti penali pendenti specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

g) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e della scuola in cui è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza, compresa nei limiti territoriali di cui al precedente art. 1.

Gli invalidi dovranno, inoltre, dichiarare che non hanno lesioni od infermità maggiori di quelle previste nella 7ª e 8ª categoria dell'allegato *A* della legge 18 marzo 1968, n. 313.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni della residenza e delle variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo o che non contengano l'indicazione di tutte le direzioni provinciali elencate nell'art. 1 del bando.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema della domanda allegata al bando o che siano prive della prescritta autenticazione della firma.

Art. 4.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 9.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a primo dirigente e da altri quattro membri con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'amministrazione.

Art. 7

Programma - Votazione

L'esame consterà, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *B*), delle seguenti prove obbligatorie:

1) una prova scritta consistente in un tema di cultura generale;
2) un colloquio;
3) una prova pratica di dattilografia.

Saranno ammessi al colloquio e alla prova pratica di dattilografia i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Il colloquio e la prova pratica di dattilografia non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma del voto riportato nella prova scritta, dal voto ottenuto nel colloquio, dal voto riportato nella prova pratica di dattilografia.

Art. 8.

Diario degli esami

La prova scritta avrà luogo il giorno 11 settembre 1978 alle ore 8 a Genova.

In relazione al numero dei candidati potranno essere istituite una o più sedi sussidiarie di esame presso altre località della stessa circoscrizione compartimentale.

Almeno dieci giorni prima della data fissata per la prova scritta verrà affisso presso gli uffici postali della Repubblica apposito manifesto indicante il preciso indirizzo dell'edificio in cui sarà effettuata la prova stessa. Detto manifesto, sostituisce, a tutti gli effetti, la comunicazione diretta alla persona.

Sarà cura dei candidati prendere visione di detto avviso in tempo utile per presentarsi nella sede ove avrà luogo la prova scritta non oltre l'orario stabilito, dato che nessuna convocazione personale sarà fatta al riguardo.

I candidati prima dell'inizio delle prove d'esame (scritta, pratica e colloquio) dovranno esibire uno dei seguenti documenti d'identità personale:

a) carta d'identità;
b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto.

Mancando di tali documenti, i candidati potranno presentare una propria fotografia, di data recente, munita della loro firma, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ed alla prova pratica obbligatoria riceveranno comunicazione, con la indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova orale e alla prova pratica obbligatoria sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.

Art. 9.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato la prova di dattilografia ed il colloquio, debbono inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentare direttamente alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Liguria, ufficio I, via Cesarea n. 2, 16100 Genova, entro il termine di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto l'ultima delle predette prove, gli eventuali documenti relativi ai titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto l'ultima delle prove predette.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata dalle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i rèduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante una attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana. I profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dalla Autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto

Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili oppure rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, oppure una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, o un attestato dell'I.N.A.I.L. con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5, e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartengono alle forze armate della Repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g)* dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro ovvero apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m) n)* ed *o)* ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di gerra nonchè gli equiparati alle predette categorie dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m)* potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, su carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione competente, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevolmente servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizo, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare. Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatti di guerra, per servizio o del lavoro potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f), g), h), i), l), m), n)* ed *o)*, un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m) n)* ed *o)* ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g), h)* ed *l)* dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente e il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g)* e *h)*.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nè la regolarizzazione di documenti non conformi alle disposizioni di cui sopra.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati alla accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Non si terrà conto dei documenti presentati o fatti pervenire dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 10.

Graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei

La graduatoria di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito dai medesimi.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di voto saranno applicate, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 9, le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge a favore di determinate categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina alla qualifica di operatore ULA in prova e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

Posti conferibili agli idonei

Agli idonei potranno essere conferiti i posti eventualmente disponibili oltre quelli messi a concorso o che si renderanno tali a qualsiasi titolo, entro un triennio dalla data di approvazione della graduatoria, nell'ambito delle direzioni provinciali di Genova, Savona e Imperia.

Art. 12.

Documentazione di rito

I vincitori e gli idonei del presente concorso che in relazione a quanto previsto dal precedente art. 11 avranno titolo alla nomina ad operatore in prova, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentare direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni — Direzione centrale uffici locali ed agenzie — Divisione I — Sezione II — Viale Europa n. 147 — EUR — 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 conseguito presso una scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta oppure copia autentica di detto titolo su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Qualora la scuola presso la quale è stato conseguito il titolo di studio non avesse rilasciato ancora il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare un certificato sostitutivo rilasciato ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15; oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del certificato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per partecipare al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, con la precisazione che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica), copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva, in competente

bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima), certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre, certificato di iscrizione nelle liste di leva in competente bollo, rilasciato dal sindaco:

b) se assegnati alle liste di leva marittima, certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6), debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo la eccezione di cui al penultimo comma del successivo articolo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 13.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1 e 6) del precedente art. 12 e la copia integrale dello stato matricolare civile, di cui alla lettera *t)* del precedente art. 9.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni quarantacinque, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Tale certificato dovrà contenere inoltre la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 12.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 12, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 12.

Art. 14.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori e gli idonei che, ai sensi dei precedenti articoli 12 e 13, documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi, prorogabile fino ad un anno, con la qualifica di operatore ULA e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

Al termine del secondo periodo di prova se il giudizio sarà ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento iniziale relativo alla qualifica di operatore.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori ed idonei del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa amministrazione o di altra, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori ed idonei saranno assegnati agli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale del gruppo di direzioni provinciali del presente concorso e qualora non assumano servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Essi non potranno essere trasferiti nè distaccati ad uffici di altra circoscrizione se non siano trascorsi cinque anni di effettivo servizio dalla data di assunzione.

Trascorso il periodo di prova, previo giudizio favorevole della commissione centrale per gli uffici locali p.t., gli interessati verranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 1° giugno 1978

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1978
Registro n. 24 Poste, foglio n. 166

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 2.000)

Alla Direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Liguria - Ufficio I - Via Cesarea, 2 - 16100 GENOVA

.... (1)
(cognome e nome)

....
(luogo di nascita) (data di nascita)

....
(domicilio o recapito per le comunicazioni: via, numero civico, cap, città, provincia)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a n. ... (2) posti di operatore in prova nel ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1978, n. ULA/17878, da conferire negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale delle direzioni provinciali.................... (3).

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età perchè .... (4)

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.. (5);

c) di non aver riportato condanne penali (6);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio....... conseguito presso.......................... in data........;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e la seguente .... (7);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nell'ambito territoriale delle direzioni provinciali di .... (3);

g) di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale oppure di essere alle dipendenze del Ministero .... con la qualifica di .... presso il quale è stato assunto il.................. oppure di aver prestato servizio presso il Ministero............ con la qualifica di...................... dal .... al .... (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (8) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) .... (9).

Data, ...

Firma .... (10)

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(2) Indicare il numero dei posti messi a concorso.

(3) Indicare le direzioni provinciali di Genova, Savona e Imperia.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(5) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(6) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(7) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il ....; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di ....; ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al consiglio di leva.

(8) In caso contrario indicare la causa della destituzione o della dispensa.

(9) Gli invalidi ai sensi dell'art. 3 del bando dovranno dichiarare che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima ed ottava categoria dell'allegato *A* della legge 18 marzo 1968, n. 313.

(10) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

N.B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema della domanda.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME

I) Prova scritta di cultura generale.

II) Prova pratica di dattilografia.

Tale prova consisterà nella copiatura con la macchina da scrivere, nel tempo di dieci minuti, di un brano stampato o dattiloscritto alla velocità di almeno 125 battute al minuto.

III) Colloquio che verterà sulle seguenti materie:

a) Aritmetica: Nomenclatura decimale - Prime operazioni - Divisibilità dei numeri - Numeri primi - Massimo comun divisore e minimo comune multiplo - Frazioni ordinarie e decimali - Principali operazioni su di esse - Sistema metrico decimale - Numeri complessi - Rapporti e proporzioni - Media aritmetica - Regola di sconto.

b) Elementi di geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare, con speciale riguardo alle principali linee di comunicazioni interne dell'Italia.

c) Elementi dell'ordinamento amministrativo dello Stato italiano.

d) Nozioni generali sull'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e sui servizi ad essa affidati.

e) Nozioni sull'ordinamento e sulla tenuta degli archivi.

f) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GULLOTTI

(5012)

Concorso a centoquaranta posti di operatore in prova nel ruolo del personale dell'esercizio per gli uffici locali ed agenzie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da conferire nel compartimento per la Lombardia.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 1967, n. 1417;

Visto il regolamento di esecuzione del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo alla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728, contenente la revisione del trattamento economico del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1974, numero ULA/1100/5072, con il quale è stato approvato il programma di esame per i concorsi di accesso al ruolo organico del personale degli uffici locali;

Considerato che la situazione del ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali di cui alla tabella XXIII (art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077), tenuto conto dei posti riservati in favore di particolari categorie dalle vigenti disposizioni, consente di indire concorsi a livello compartimentale e interprovinciale per complessivi trecentonovantotto posti di operatore degli uffici locali e agenzie p.t.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro del 20 aprile 1978 che autorizza, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a indire i concorsi predetti;

Riconosciuta l'opportunità di bandire, tra gli altri, nell'ambito della direzione compartimentale per la Lombardia un concorso a ottanta posti di operatore presso gli uffici locali delle direzioni provinciali di Milano, Varese e Como, un concorso a dieci posti della stessa qualifica presso gli uffici locali delle direzioni provinciali di Pavia, Mantova, Cremona e Sondrio e un concorso a cinquanta posti di operatori presso gli uffici locali delle direzioni provinciali di Bergamo e Brescia;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

Sono banditi i sottoelencati concorsi per esami per la nomina alla qualifica di operatore in prova nel ruolo del personale dell'esercizio per gli uffici locali ed agenzie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'ambito della direzione compartimentale della Lombardia:

1) concorso a ottanta posti da conferire esclusivamente negli uffici locali e agenzie p.t. delle direzioni provinciali di Milano, Varese e Como;

2) concorso a dieci posti da conferire esclusivamente negli uffici locali e agenzie p.t. delle direzioni provinciali di Pavia, Mantova, Cremona e Sondrio;

3) concorso a cinquanta posti da conferire esclusivamente negli uffici locali e agenzie p.t. delle direzioni provinciali di Bergamo e Brescia.

Un quinto dei posti da conferire con i concorsi predetti e precisamente sedici del concorso di cui al n. 1), due del concorso di cui al n. 2) e dieci del concorso di cui al n. 3) è riservato al personale della tabella XXIV ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1968, n. 1417, modificato dalla legge 12 agosto 1974, n. 370. I posti riservati che non potranno essere coperti saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado, conseguito presso una scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta o titolo equipollente;

b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) idoneità fisica all'impiego.

Ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, non possono partecipare al concorso i mutilati e invalidi per qualsiasi causa che abbiano lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella 7ª e 8ª categoria dell'allegato *A* della legge 18 marzo 1968, n. 313;

e) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

f) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non superato quella di 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo nelle amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato;

b) per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Oltre agli invalidi di cui alla lettera *d)*, non possono partecipare al concorso di cui al presente bando:

a) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) il personale di ruolo degli uffici locali e agenzie p.t. che sia già in servizio come operatore o qualifiche superiori.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta bollata da L. 2.000 in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente alla Direzione compartimentale delle poste e telecomunicazioni per la Lombardia, ufficio I, con sede in via Valtorta, n. 48, 20100 Milano, entro il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita e la precisa località di residenza con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;

c) il concorso al quale si intende partecipare specificando il gruppo di direzioni provinciali relative al concorso stesso (non è consentito limitare la partecipazione ad una sola provincia);

d) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le condanne penali riportate e i precedenti penali pendenti specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

g) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e della scuola in cui è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza, compresa nei limiti territoriali del concorso prescelto.

Gli invalidi dovranno, inoltre, dichiarare che non hanno lesioni od infermità maggiori di quelle previste nella 7ª e 8ª categoria dell'allegato *A* della legge 18 marzo 1968, n. 313.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni della residenza e delle variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo o che contengano l'indicazione di direzioni provinciali diverse da quelle relative al concorso prescelto.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportato nello schema della domanda allegata al bando o che siano prive della prescritta autenticazione della firma.

Art. 4.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 9.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

Commissioni esaminatrici

La commissione esaminatrice di ciascun concorso, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a primo dirigente e da altri quattro membri con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'amministrazione.

Art. 7

Programma - Votazione

L'esame consterà, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *B*), delle seguenti prove obbligatorie:

1) una prova scritta consistente in un tema di cultura generale;

2) un colloquio;

3) una prova pratica di dattilografia.

Saranno ammessi al colloquio e alla prova pratica di dattilografia i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Il colloquio e la prova pratica di dattilografia non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma del voto riportato nella prova scritta, dal voto ottenuto nel colloquio, dal voto riportato nella prova pratica di dattilografia.

Art. 8.

Diario degli esami

La prova scritta avrà luogo il giorno 11 settembre 1978 alle ore 8 nelle sedi appresso indicate:

Milano: per i candidati che hanno chiesto di partecipare al concorso a ottanta posti riguardante le direzioni provinciali di Milano, Varese e Como.

Pavia: per i candidati che hanno chiesto di partecipare al concorso a dieci posti, relativo alle direzioni provinciali di Pavia, Mantova, Cremona e Sondrio.

Bergamo: per i candidati che hanno chiesto di partecipare al concorso a cinquanta posti, relativo alle direzioni provinciali di Bargamo e Brescia.

In relazione al numero dei candidati potranno essere istituite una o più sedi sussidiarie di esame presso altre località della stessa circoscrizione compartimentale.

Almeno dieci giorni prima della data fissata per la prova scritta verrà affisso presso gli uffici postali della Repubblica apposito manifesto indicante il preciso indirizzo dell'edificio in cui sarà effettuata la prova stessa. Detto manifesto sostituisce, a tutti gli effetti, la comunicazione diretta alla persona.

Sarà cura dei candidati prendere visione di detto avviso in tempo utile per presentarsi nella sede ove avrà luogo la prova scritta non oltre l'orario stabilito, dato che nessuna convocazione personale sarà fatta al riguardo.

I candidati prima dell'inizio delle prove d'esame (scritta, pratica e colloquio) dovranno esibire uno dei seguenti documenti d'identità personale:

a) carta d'identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto.

Mancando di tali documenti, i candidati potranno presentare una propria fotografia, di data recente, munita della loro firma, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ed alla prova pratica obbligatoria riceveranno comunicazione, con la indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova orale e alla prova pratica obbligatoria sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.

Art. 9.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato la prova di dattilografia ed il colloquio, debbono inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentare direttamente alla Direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Lombardia, ufficio I, via Valtorta, n. 48, 20100 Milano, entro il termine di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto l'ultima delle predette prove, gli eventuali documenti relativi ai titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto l'ultima delle prove predette.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata dalle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra; i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante una attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana. I profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dalla Autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi di guerra per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili oppure rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, oppure una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, o un attestato dell'I.N.A.I.L. con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5, e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g)* dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro ovvero apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m), n)* ed *o)* ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra nonchè gli equiparati alle predette categorie dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m)* potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, su carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione competente, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevolmente servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizo, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'articolo 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare. Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatti di guerra, per servizio o del lavoro potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f), g), h), i), l), m), n)* ed *o)*, un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m) n)* ed *o)* ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g), h)* ed *l)* dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente e il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g)* e *h)*.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nè la regolarizzazione di documenti non conformi alle disposizioni di cui sopra.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Non si terrà conto dei documenti presentati o fatti pervenire dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 10.

Graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei

La graduatoria di merito di ciascun concorso verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito dai concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di voto saranno applicate, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 9, le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge a favore di determinate categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei di ciascun concorso circoscrizionale saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina alla qualifica di operatore ULA in prova e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

Posti conferibili agli idonei

Agli idonei potranno essere conferiti i posti eventualmente disponibili oltre quelli messi a concorso o che si renderanno tali a qualsiasi titolo, entro un triennio dalla data di approvazione delle rispettive graduatorie, nell'ambito delle direzioni provinciali relative a ciascun concorso.

Art. 12.

Documentazione di rito

I vincitori e gli idonei del presente concorso che in relazione a quanto previsto dal precedente art. 11 avranno titolo alla nomina ad operatore in prova, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentare direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni — Direzione centrale uffici locali ed agenzie — Divisione I — Sezione II — Viale Europa n. 147 — EUR — 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 conseguito presso una scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta oppure copia autentica di detto titolo su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Qualora la scuola presso la quale è stato conseguito il titolo di studio non avesse rilasciato ancora il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare un certificato sostitutivo rilasciato ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del certificato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per partecipare al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza e dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcune delle cause che a termine delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, con la precisazione che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica), copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima), certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre, certificato di iscrizione nelle liste di leva in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima, certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6), debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo la eccezione di cui al penultimo comma del successivo articolo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 13.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1 e 6) del precedente art. 12 e la copia integrale dello stato matricolare civile, di cui alla lettera *t)* del precedente art. 9.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni quarantacinque, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Tale certificato dovrà contenere inoltre la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette di-

pendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 12.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2, 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 12, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 12.

Art. 14.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori e gli idonei che, ai sensi dei precedenti articoli 12 e 13, documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi, prorogabile fino ad un anno, con la qualifica di operatore ULA e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

Al termine del secondo periodo di prova se il giudizio sarà ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento iniziale relativo alla qualifica di operatore.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori ed idonei del concorso che provengono da una carriera corrispondente della stessa amministrazione o di altra, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori ed idonei saranno assegnati agli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale del gruppo di direzioni provinciali del presente concorso e qualora non assumano servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Essi non potranno essere trasferiti nè distaccati ad uffici di altra circoscrizione se non siano trascorsi cinque anni di effettivo servizio dalla data di assunzione.

Trascorso il periodo di prova, previo giudizio favorevole della commissione centrale per gli uffici locali p.t., gli interessati verranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 1° giugno 1978

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1978
Registro n. 24 Poste, foglio n. 167

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 2.000)

Alla Direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Lombardia - Ufficio I - Via Valtorta, 48 - 20100 MILANO

.... (1)
(cognome e nome)

....
(luogo di nascita) (data di nascita)

....
(domicilio o recapito per le comunicazioni: via, numero civico, cap, città, provincia)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a n. ... (2) posti di operatore in prova nel ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1978, n. ULA/17879, da conferire negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale delle direzioni provinciali.................... (3).

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età perchè .... (4)

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di. . (5);

c) di non aver riportato condanne penali (6);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio....... conseguito presso .... in data ....;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente .... (7);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nell'ambito territoriale delle direzioni provinciali di .... (3);

g) di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale oppure di essere alle dipendenze del Ministero .... con la qualifica di .... presso il quale è stato assunto il .... oppure di aver prestato servizio presso il Ministero .... con la qualifica di.................. dal .... al .... (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (8) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) .... (9).

Data, ...

Firma .... (10)

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(2) Indicare il numero dei posti messi a concorso nella circoscrizione territoriale prescelta.

(3) Indicare il gruppo delle direzioni provinciali per il quale si intende concorrere.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(5) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(6) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(7) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso il ....; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di ....; ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al consiglio di leva.

(8) In caso contrario indicare la causa della destituzione o della dispensa.

(9) Gli invalidi ai sensi dell'art. 3 del bando dovranno dichiarare che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima ed ottava categoria dell'allegato *A* della legge 18 marzo 1968, n. 313.

(10) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

N.B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema della domanda.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

I) Prova scritta di cultura generale.

II) Prova pratica di dattilografia.

Tale prova consisterà nella copiatura con la macchina da scrivere, nel tempo di dieci minuti, di un brano stampato o dattiloscritto alla velocità di almeno 125 battute al minuto.

III) Colloquio che verterà sulle seguenti materie:

a) Aritmetica: Nomenclatura decimale - Prime operazioni - Divisibilità dei numeri - Numeri primi - Massimo comun divisore e minimo comune multiplo - Frazioni ordinarie e decimali - Principali operazioni su di esse - Sistema metrico decimale - Numeri complessi - Rapporti e proporzioni - Media aritmetica - Regola di sconto.

b) Elementi di geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare, con speciale riguardo alle principali linee di comunicazioni interne dell'Italia.

c) Elementi dell'ordinamento amministrativo dello Stato italiano.

d) Nozioni generali sull'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e sui servizi ad essa affidati.

e) Nozioni sull'ordinamento e sulla tenuta degli archivi.

f) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GULLOTTI

(5013)

Concorso a cinquantasette posti di operatore in prova nel ruolo del personale dell'esercizio per gli uffici locali ed agenzie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da conferire nel compartimento per il Veneto e Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417;

Visto il regolamento di esecuzione del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo alla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728, contenente la revisione del trattamento economico del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1974, numero ULA/1100/5072, con il quale è stato approvato il programma di esame per i concorsi di accesso al ruolo organico del personale degli uffici locali;

Considerato che la situazione del ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali di cui alla tabella XXIII (art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077), tenuto conto dei posti riservati in favore di particolari categorie dalle vigenti disposizioni, consente di indire concorsi a livello compartimentale e interprovinciale per complessivi trecentonovantotto posti di operatore degli uffici locali e agenzie p.t.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro del 20 aprile 1978 che autorizza, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a indire i concorsi predetti;

Riconosciuta l'opportunità di bandire, tra gli altri, nell'ambito delle direzioni compartimentali per il Veneto e il Trentino-Alto Adige un concorso a trentadue posti di operatore presso gli uffici locali delle direzioni provinciali di Venezia, Padova, Rovigo, Treviso e Belluno e un concorso a venticinque posti della stessa qualifica presso gli uffici locali delle direzioni provinciali di Verona, Vicenza e Trento;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

Sono banditi i sottoelencati concorsi per esami per la nomina alla qualifica di operatore in prova nel ruolo del personale dell'esercizio per gli uffici locali ed agenzie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'ambito delle direzioni compartimentali per il Veneto e il Trentino-Alto Adige:

1) concorso a trentadue posti da conferire esclusivamente negli uffici locali e agenzie p.t. delle direzioni provinciali di Venezia, Padova, Rovigo, Treviso e Belluno;

2) concorso a venticinque posti da conferire esclusivamente negli uffici locali e agenzie p.t. delle direzioni provinciali di Verona, Vicenza e Trento.

Un quinto dei posti da conferire con i concorsi predetti e precisamente sei del concorso di cui al n. 1) e cinque del concorso di cui al n. 2) è riservato al personale della tabella XXIV ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1968, n. 1417, modificato dalla legge 12 agosto 1974, n. 370. I posti riservati che non potranno essere coperti saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado, conseguito presso una scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta o titolo equipollente;

b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) idoneità fisica all'impiego.

Ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, non possono partecipare al concorso i mutilati e invalidi per qualsiasi causa che abbiano lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella 7ª e 8ª categoria dell'allegato *A* della legge 18 marzo 1968, n. 313;

e) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

f) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non superato quella di 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo nelle amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Sato;

b) per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Oltre agli invalidi di cui alla lettera *d)*, non possono partecipare al concorso di cui al presente bando:

a) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) il personale di ruolo degli uffici locali e agenzie p.t. che sia già in servizio come operatore o qualifiche superiori.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta bollata da L. 2.000 in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente alla direzione compartimentale delle poste e telecomunicazioni per il Veneto, ufficio I, con sede in S. Giobbe n. 924, 30100 Venezia, entro il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita e la precisa località di residenza con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;

c) il concorso al quale si intende partecipare specificando il gruppo di direzioni provinciali relative al concorso stesso (non è consentito limitare la partecipazione ad una sola provincia);

d) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le condanne penali riportate e i precedenti penali pendenti specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

g) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e della scuola in cui è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza, compresa nei limiti territoriali del concorso prescelto.

Gli invalidi dovranno, inoltre, dichiarare che non hanno lesioni od infermità maggiori di quelle previste nella 7ª e 8ª categoria dell'allegato *A* della legge 18 marzo 1968, n. 313.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni della residenza e delle variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo o che contengano l'indicazione di direzioni provinciali diverse da quelle relative al concorso prescelto.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema della domanda allegata al bando o che siano prive della prescritta autenticazione della firma.

Art. 4.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 9.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

Commissioni esaminatrici

La commissione esaminatrice di ciascun concorso, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a primo dirigente e da altri quattro membri con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'amministrazione.

Art. 7

Programma - Votazione

L'esame consterà, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *B*), delle seguenti prove obbligatorie:

1) una prova scritta consistente in un tema di cultura generale;

2) un colloquio;

3) una prova pratica di dattilografia.

Saranno ammessi al colloquio e alla prova pratica di dattilografia i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Il colloquio e la prova pratica di dattilografia non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma del voto riportato nella prova scritta, dal voto ottenuto nel colloquio, dal voto riportato nella prova pratica di dattilografia.

Art. 8.

Diario degli esami

La prova scritta avrà luogo il giorno 11 settembre 1978 alle ore 8 nelle sedi appresso indicate:

Venezia: per i candidati che hanno chiesto di partecipare al concorso a trentadue posti riguardante le direzioni provinciali di Venezia, Padova, Rovigo, Treviso e Belluno;

Verona: per i candidati che hanno chiesto di partecipare al concorso a venticinque posti, relativo alle direzioni provinciali di Verona, Vicenza e Trento.

In relazione al numero dei candidati potranno essere istituite una o più sedi sussidiarie di esame presso altre località della circoscrizione territoriale dei compartimenti per il Veneto e Trentino-Alto Adige.

Almeno dieci giorni prima della data fissata per la prova scritta verrà affisso presso gli uffici postali della Repubblica apposito manifesto indicante il preciso indirizzo degli edifici in cui sarà effettuata la prova stessa. Detto manifesto, sostituisce, a tutti gli effetti, la comunicazione diretta alla persona.

Sarà cura dei candidati prendere visione di detto avviso in tempo utile per presentarsi nella sede ove avrà luogo la prova scritta non oltre l'orario stabilito, dato che nessuna convocazione personale sarà fatta al riguardo.

I candidati di ciascun concorso non potranno sostenere la prova scritta in una sede diversa da quella stabilita.

I candidati prima dell'inizio delle prove d'esame (scritta, pratica e colloquio) dovranno esibire uno dei seguenti documenti d'identità personale:

a) carta d'identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Mancando di tali documenti, i candidati potranno presentare una propria fotografia, di data recente, munita della loro firma, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ed alla prova pratica obbligatoria riceveranno comunicazione, con la indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova orale e alla prova pratica obbligatoria sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.

Art. 9.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato la prova di dattilografia ed il colloquio, debbono inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentare direttamente alla Direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Veneto, ufficio I, S. Giobbe n. 924, 30100 Venezia, entro il termine di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto l'ultima delle predette prove, gli eventuali documenti relativi ai titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto l'ultima delle prove predette.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata dalle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante una attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana. I profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dalla Autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui sia-

no indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili oppure rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, oppure una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, o un attestato dell'I.N.A.I.L. con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5, e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g)* dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro ovvero apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m) n)* ed *o)* ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra nonchè gli equiparati alle predette categorie dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m)* potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, su carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione competente, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevolmente servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizo, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare. Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatti di guerra, per servizio o del lavoro potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f), g), h), i), l), m), n)* ed *o)*, un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m) n)* ed *o)* ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g), h)* ed *l)* dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente e il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g)* e *h)*.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nè la regolarizzazione di documenti non conformi alle disposizioni di cui sopra.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati alla accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Non si terrà conto dei documenti presentati o fatti pervenire dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 10.

Graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei

La graduatoria di merito di ciascun concorso verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito dai concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di voto saranno applicate, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 9, le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge a favore di determinate categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei di ciascun concorso circoscrizionale saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina alla qualifica di operatore ULA in prova e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

Posti conferibili agli idonei

Agli idonei potranno essere conferiti i posti eventualmente disponibili oltre quelli messi a concorso o che si renderanno tali a qualsiasi titolo, entro un triennio dalla data di approvazione delle rispettive graduatorie nell'ambito delle direzioni provinciali relative a ciascun concorso.

Art. 12.

Documentazione di rito

I vincitori e gli idonei che in relazione a quanto previsto dal precedente art. 11 avranno titolo alla nomina ad operatore in prova, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentare direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni — Direzione centrale uffici locali ed agenzie — Divisione I — Sezione II — Viale Europa n. 147 — EUR — 00100 Roma entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 conseguito presso una scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta oppure copia autentica di detto titolo su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Qualora la scuola presso la quale è stato conseguito il titolo di studio non avesse rilasciato ancora il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare un certificato sostitutivo rilasciato ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del certificato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per partecipare al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza e dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcune delle cause che a termine delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, con la precisazione che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica), copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima), certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre, certificato di iscrizione nelle liste di leva in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima, certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6), debbono essere rilasciati in data anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengono, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo la eccezione di cui al penultimo comma del successivo articolo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 13.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 12 e la copia integrale dello stato matricolare civile, di cui alla lettera *t)* del precedente art. 9.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni quarantacinque, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Tale certificato dovrà contenere inoltre la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 12.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 12, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 12.

Art. 14.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori e gli idonei che, ai sensi dei precedenti articoli 12 e 13, documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi, prorogabile fino ad un anno, con la qualifica di operatore ULA e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

Al termine del secondo periodo di prova se il giudizio sarà ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento iniziale relativo alla qualifica di operatore.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori ed idonei che provengano da una carriera corrispondente della stessa amministrazione o di altra, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori ed idonei saranno assegnati agli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale del gruppo di direzioni provinciali per il quale hanno concorso e qualora non assumano servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Essi non potranno essere trasferiti nè distaccati ad uffici di altra circoscrizione se non siano trascorsi cinque anni di effettivo servizio dalla data di assunzione.

Trascorso il periodo di prova, previo giudizio favorevole della commissione centrale per gli uffici locali p.t., gli interessati verranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 1° giugno 1978

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1978
Registro n. 24 Poste, foglio n. 168

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 2.000)

Alla Direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Veneto - Ufficio I - Via S. Giobbe, 929 - 30100 VENEZIA

.... (1)
(cognome e nome)

....
(luogo di nascita) (data di nascita)

....
(domicilio o recapito per le comunicazioni: via, numero civico, cap, città, provincia)

Il sottoscritto .... chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a n. .... (2) posti di operatore in prova nel ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni indetto con decreto ministeriale del 1° giugno 1978, n. ULA/17880, da conferire negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale delle direzioni provinciali.. (3)

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età perché.. (4)

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.. (5);

c) di non aver riportato condanne penali (6);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio........ conseguito presso.......................... in data.........;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e la seguente .... (7);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nell'ambito territoriale delle direzioni provinciali di .... (3);

g) di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale oppure di essere alle dipendenze del Ministero .... con la qualifica di .... presso il quale è stato assunto il..................... oppure di aver prestato servizio presso il Ministero............ con la qualifica di...................... dal .... al .... (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (8) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) .... (9).

Data, ...

Firma .... (10)

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(2) Indicare il numero dei posti messi a concorso nella circoscrizione territoriale prescelta.

(3) Indicare il gruppo delle direzioni provinciali per il quale si intende concorrere.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(5) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(6) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(7) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva. di essere attualmente in servizio militare presso il ...., di non aver prestato servizio militare perchè, pur dicharato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di ...., ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al consiglio di leva.

(8) In caso contrario indicare la causa della destituzione o della dispensa.

(9) Gli invalidi ai sensi dell'art. 3 del bando dovranno dichiarare che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima ed ottava categoria dell'allegato *A* della legge 18 marzo 1968, n. 313.

(10) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

N.B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema della domanda.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

I) Prova scritta di cultura generale.

II) Prova pratica di dattilografia.

Tale prova consisterà nella copiatura con la macchina da scrivere, nel tempo di dieci minuti, di un brano stampato o dattiloscritto alla velocità di almeno 125 battute al minuto.

III) Colloquio che verterà sulle seguenti materie:

a) Aritmetica: Nomenclatura decimale - Prime operazioni - Divisibilità dei numeri - Numeri primi - Massimo comun divisore e minimo comune multiplo - Frazioni ordinarie e decimali - Principali operazioni su di esse - Sistema metrico decimale - Numeri complessi - Rapporti e proporzioni - Media aritmetica - Regola di sconto.

b) Elementi di geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare, con speciale riguardo alle principali linee di comunicazioni interne dell'Italia.

c) Elementi dell'ordinamento amministrativo dello Stato italiano.

d) Nozioni generali sull'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e sui servizi ad essa affidati.

e) Nozioni sull'ordinamento e sulla tenuta degli archivi.

f) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GULLOTTI

(5014)

Concorso a sedici posti di operatore in prova nel ruolo del personale dell'esercizio per gli uffici locali e agenzie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da conferire nel compartimento per il Friuli e la Venezia Giulia.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 1967, n. 1417;

Visto il regolamento di esecuzione del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo alla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728, contenente la revisione del trattamento economico del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1974, numero ULA/1100/5072, con il quale è stato approvato il programma di esame per i concorsi di accesso al ruolo organico del personale degli uffici locali;

Considerato che la situazione del ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali di cui alla tabella XXIII (art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077), tenuto conto dei posti riservati in favore di particolari categorie dalle vigenti disposizioni, consente di indire concorsi a livello compartimentale e interprovinciale per complessivi trecentonovantotto posti di operatore degli uffici locali e agenzie p.t.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro del 20 aprile 1978 che autorizza, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a indire i concorsi predetti;

Riconosciuta l'opportunità di bandire, tra gli altri, nell'ambito della direzione compartimentale per il Friuli e la Venezia Giulia un concorso a sedici posti di operatore presso gli uffici locali delle direzioni provinciali di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

È bandito un pubblico concorso, per esame, a sedici posti di operatore in prova nel ruolo del personale dell'esercizio per gli uffici locali e agenzie della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Friuli e la Venezia Giulia.

Un quinto dei suddetti posti e precisamente tre è riservato al personale della tabella XXIV ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1968, n. 1417, modificato dalla legge 12 agosto 1974, n. 370. I posti riservati che non potranno essere coperti saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado, conseguito presso una scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta o titolo equipollente;

b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) idoneità fisica all'impiego.

Ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, non possono partecipare al concorso i mutilati e invalidi per qualsiasi causa che abbiano lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella 7ª e 8ª categoria dell'allegato *A* della legge 18 marzo 1968, n. 313;

e) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

f) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non superato quella di 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo nelle amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Sato;

b) per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Oltre agli invalidi di cui alla lettera *d)*, non possono partecipare al concorso di cui al presente bando:

a) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) il personale di ruolo degli uffici locali e agenzie p.t. che sia già in servizio come operatore e qualifiche superiori.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 2.000 in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Friuli e la Venezia Giulia, ufficio I, con sede in via Crispi n. 7, 34100 Trieste, entro il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita e la precisa località di residenza con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;

c) indicare la direzione compartimentale per il Friuli-Venezia Giulia (non è consentito limitare la partecipazione ad alcuna sola provincia);

d) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le condanne penali riportate e i precedenti penali pendenti specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

g) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e della scuola in cui è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza, compresa nei limiti territoriali di cui al precedente art. 1.

Gli invalidi dovranno, inoltre, dichiarare che non hanno lesioni od infermità maggiori di quelle previste nella 7ª e 8ª categoria dell'allegato *A* della legge 18 marzo 1968, n. 313.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano ser-

vizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni della residenza e delle variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema della domanda allegata al bando o che siano prive della prescritta autenticazione della firma.

Art. 4.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 9.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a primo dirigente e da altri quattro membri con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'amministrazione.

Art. 7

Programma - Votazione

L'esame consterà, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *B*), delle seguenti prove obbligatorie:

1) una prova scritta consistente in un tema di cultura generale;
2) un colloquio;
3) una prova pratica di dattilografia.

Saranno ammessi al colloquio e alla prova pratica di dattilografia i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Il colloquio e la prova pratica di dattilografia non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sara affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma del voto riportato nella prova scritta, dal voto ottenuto nel colloquio, dal voto riportato nella prova pratica di dattilografia.

Art. 8.

Diario degli esami

La prova scritta avrà luogo il giorno 11 settembre 1978 alle ore 8 a Trieste.

In relazione al numero dei candidati potranno essere istituite una o più sedi sussidiarie di esame presso altre località dalla stessa circoscrizione compartimentale.

Almeno dieci giorni prima della data fissata per la prova scritta verrà affisso presso gli uffici postali della Repubblica apposito manifesto indicante il preciso indirizzo degli edifici in cui sarà effettuata la prova stessa. Detto manifesto, sostituisce, a tutti gli effetti, la comunicazione diretta alla persona.

Sarà cura dei candidati prendere visione di detto avviso in tempo utile per presentarsi nella sede ove avrà luogo la prova scritta non oltre l'orario stabilito, dato che nessuna convocazione personale sarà fatta al riguardo.

I candidati prima dell'inizio delle prove d'esame (scritta, pratica e colloquio) dovranno esibire uno dei seguenti documenti d'identità personale:

a) carta d'identità;
b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto.

Mancando di tali documenti, i candidati potranno presentare una propria fotografia, di data recente, munita della loro firma, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ed alla prova pratica obbligatoria riceveranno comunicazione, con la indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova orale e alla prova pratica obbligatoria sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.

Art. 9.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato la prova di dattilografia ed il colloquio, debbono inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentare direttamente alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Friuli e la Venezia Giulia, ufficio I, via Crispi n. 7, 34100 Trieste, entro il termine di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto l'ultima delle predette prove, gli eventuali documenti relativi ai titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto l'ultima delle prove predette.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti

di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante una attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana. I profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dalla Autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi di guerra per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili oppure rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, oppure una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, o un attestato dell'I.N.A.I.L. con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5, e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartengono alle forze armate della Repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g)* dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro ovvero apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m) n)* ed *o)* ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra nonchè gli equiparati alle predette categorie dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m)* potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, su carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione competente, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevolmente servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'articolo 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare. Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatti di guerra, per servizio o del lavoro potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f), g), h), i), l), m), n)* ed *o)*, un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m) n)* ed *o)* ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g), h)* ed *l)* dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente e il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati nelle lettere *g)* e *h)*.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nè la regolarizzazione di documenti non conformi alle disposizioni di cui sopra.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati alla accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Non si terrà conto dei documenti presentati o fatti pervenire dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 10.

Graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei

La graduatoria di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito dai medesimi.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di voto saranno applicate, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 9, le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge a favore di determinate categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina alla qualifica di operatore ULA in prova e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

Posti conferibili agli idonei

Agli idonei potranno essere conferiti i posti eventualmente disponibili oltre quelli messi a concorso o che si renderanno tali a qualsiasi titolo, entro un triennio dalla data di approvazione della graduatoria, nell'ambito della direzione compartimentale per il Friuli e la Venezia Giulia.

Art. 12.

Documentazione di rito

I vincitori e gli idonei del presente concorso che in relazione a quanto previsto dal precedente art. 11 avranno titolo alla nomina ad operatore in prova, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentare direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni — Direzione centrale uffici locali ed agenzie — Divisione I — Sezione II — Viale Europa n. 147 — EUR — 00100 Roma entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 conseguito presso una scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta oppure copia autentica di detto titolo su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Qualora la scuola presso la quale è stato conseguito il titolo di studio non avesse rilasciato ancora il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare un certificato sostitutivo rilasciato ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del certificato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per partecipare al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza e dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcune delle cause che a termine delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, con la precisazione che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art.

7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica), copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima), certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre, certificato di iscrizione nelle liste di leva in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima, certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6), debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengono, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo la eccezione di cui al penultimo comma del successivo articolo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 13.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 12 e la copia integrale dello stato matricolare civile, di cui alla lettera *t)* del precedente art. 9.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni quarantacinque, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Tale certificato dovrà contenere inoltre la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 12.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 12, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 12.

Art. 14.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori e gli idonei che, ai sensi dei precedenti articoli 12 e 13, documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi, prorogabile fino ad un anno, con la qualifica di operatore ULA e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

Al termine del secondo periodo di prova se il giudizio sarà ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento iniziale relativo alla qualifica di operatore.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori ed idonei del concorso che provengono da una carriera corrispondente della stessa amministrazione o di altra, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori ed idonei saranno assegnati agli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale della direzione compartimentale per il Friuli e la Venezia Giulia e qualora non assumano servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Essi non potranno essere trasferiti nè distaccati ad uffici di altra circoscrizione se non siano trascorsi cinque anni di effettivo servizio dalla data di assunzione.

Trascorso il periodo di prova, previo giudizio favorevole della commissione centrale per gli uffici locali p.t., gli interessati verranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 1° giugno 1978

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1978
Registro n. 24 Poste, foglio n. 169

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 2.000)

Alla Direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Friuli e la Venezia Giulia - Ufficio I - Via Crispi n. 7 - 34100 TRIESTE

.... (1)
(cognome e nome)

....
(luogo di nascita) (data di nascita)

....
(domicilio o recapito per le comunicazioni: via, numero civico, cap, città, provincia)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a n. ... (2) posti di operatore in prova nel ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1978, n. ULA/17881, da conferire negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale di codesta direzione compartimentale.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età perchè .... (3)

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.. (4);

c) di non aver riportato condanne penali (5);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio....... conseguito presso .... in data........;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente .... (6);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nell'ambito territoriale della direzione compartimentale per il Friuli e la Venezia Giulia;

g) di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale oppure di essere alle dipendenze del Ministero .... con la qualifica di .... presso il quale è stato assunto il.................. oppure di aver prestato servizio presso il Ministero .... con la qualifica di..................... dal .... al .... (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (7) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) .... (8).

Data, ...

Firma .... (9)

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(2) Indicare il numero dei posti messi a concorso.

(3) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(4) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(6) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso il ....; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dicharato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di ....; ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al consiglio di leva.

(7) In caso contrario indicare la causa della destituzione o della dispensa.

(8) Gli invalidi ai sensi dell'art. 3 del bando dovranno dichiarare che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima ed ottava categoria dell'allegato *A* della legge 18 marzo 1968, n. 313.

(9) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

N.B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema della domanda.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

I) Prova scritta di cultura generale.

II) Prova pratica di dattilografia.

Tale prova consisterà nella copiatura con la macchina da scrivere, nel tempo di dieci minuti, di un brano stampato o dattiloscritto alla velocità di almeno 125 battute al minuto.

III) Colloquio che verterà sulle seguenti materie:

a) Aritmetica: Nomenclatura decimale - Prime operazioni - Divisibilità dei numeri - Numeri primi - Massimo comun divisore e minimo comune multiplo - Frazioni ordinarie e decimali - Principali operazioni su di esse - Sistema metrico decimale - Numeri complessi - Rapporti e proporzioni - Media aritmetica - Regola di sconto.

b) Elementi di geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare, con speciale riguardo alle principali linee di comunicazioni interne dell'Italia.

c) Elementi dell'ordinamento amministrativo dello Stato italiano.

d) Nozioni generali sull'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e sui servizi ad essa affidati.

e) Nozioni sull'ordinamento e sulla tenuta degli archivi.

f) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GULLOTTI

(5015)

Concorso a settantatre posti di operatore in prova nel ruolo del personale dell'esercizio per gli uffici locali ed agenzie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da conferire nei compartimenti dell'Italia centrale e la Sardegna.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 1967, n. 1417;

Visto il regolamento di esecuzione del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo alla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728, contenente la revisione del trattamento economico del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1974, numero ULA/1100/5072, con il quale è stato approvato il programma di esame per i concorsi di accesso al ruolo organico del personale degli uffici locali;

Considerato che la situazione del ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali di cui alla tabella XXIII (art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077), tenuto conto dei posti riservati in favore di particolari categorie dalle vigenti disposizioni, consente di indire concorsi a livello compartimentale e interprovinciale per complessivi trecentonovantotto posti di operatore degli uffici locali e agenzie p.t.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro del 20 aprile 1978 che autorizza, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a indire i concorsi predetti;

Riconosciuta l'opportunità di bandire, tra gli altri, concorsi per complessivi settentatre posti ad operatore ULA in prova nel ruolo del personale dell'esercizio per gli uffici locali ed agenzie da ripartire tra le seguenti direzioni compartimentali p.t.:

cinque posti presso gli uffici locali ed agenzie della direzione compartimentale per l'Emilia e la Romagna;

cinque posti presso gli uffici locali ed agenzie della direzione compartimentale per le Marche e l'Umbria;

venticinque posti presso gli uffici locali ed agenzie della direzione compartimentale per la Toscana;

cinque posti presso gli uffici locali ed agenzie della direzione compartimentale per il Lazio;

cinque posti presso gli uffici locali ed agenzie della direzione compartimentale per l'Abruzzo ed il Molise;

ventotto posti presso gli uffici locali ed agenzie della direzione compartimentale per la Sardegna;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

Sono banditi i sottoelencato concorsi per esami per la nomina alla qualifica di operatore in prova nel ruolo del personale dell'esercizio per gli uffici locali ed agenzie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'ambito delle seguenti direzioni compartimentali:

1) concorso a cinque posti da conferire negli uffici locali ed agenzie p.t. della direzione compartimentale per l'Emilia e la Romagna;

2) concorso a cinque posti da conferire negli uffici locali ed agenzie p.t. della direzione compartimentale per le Marche e l'Umbria;

3) concorso a venticinque posti da conferire negli uffici locali ed agenzie p.t. della direzione compartimentale per la Toscana;

4) concorso a cinque posti da conferire negli uffici locali ed agenzie p.t. della direzione compartimentale per il Lazio;

5) concorso a cinque posti da conferire negli uffici locali ed agenzie p.t. della direzione compartimentale per l'Abruzzo ed il Molise;

6) concorso a ventotto posti da conferire negli uffici locali ed agenzie p.t. della direzione compartimentale per la Sardegna.

Un quinto dei posti da conferire con i concorsi predetti e precisamente uno per ciascun concorso di cui ai numeri 1), 2), 4) e 5); cinque per il concorso di cui al numero 3) e sei per il concorso di cui al numero 6) sono riservati al personale della tabella XXIV ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1968, n. 1417 modificato dalla legge 12 agosto 1974, n. 370. I posti riservati che non potranno essere coperti saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione ai concorsi sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado, conseguito presso una scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta o titolo equipollente;

b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) idoneità fisica all'impiego.

Ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, non possono partecipare al concorso i mutilati e invalidi per qualsiasi causa che abbiano lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella 7ª e 8ª categoria dell'allegato *A* della legge 18 marzo 1968, n. 313;

e) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

f) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non superato quella di 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo nelle amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato;

b) per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947,

n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Oltre agli invalidi di cui alla lettera *d)*, non possono partecipare ai concorsi di cui al presente bando:

a) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) il personale di ruolo degli uffici locali ed agenzie p.t. che sia già in servizio come operatore o qualifiche superiori.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da L. 2.000 in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente alle seguenti direzioni compartimentali delle poste e telecomunicazioni:

1) direzione compartimentale per l'Emilia e la Romagna, via Castiglione, n. 7, 40100 Bologna, per il concorso relativo a tale regione;

2) direzione compartimentale per le Marche e l'Umbria, via Piave, n. 2, 60100 Ancona, per il concorso relativo a tali regioni;

3) direzione compartimentale per la Toscana, piazza della Repubblica, n. 6, 50100 Firenze, per il concorso relativo a tale regione;

4) direzione compartimentale per il Lazio, piazza Dante, 00100 Roma, per il concorso relativo a tale regione;

5) direzione compartimentale per l'Abruzzo ed il Molise, via Potenza, n. 7, 65100 Pescara, per il concorso relativo a tali regioni;

6) direzione compartimentale per la Sardegna, via Cavalcanti n. 8, 09100 Cagliari, per il concorso relativo a tale regione.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita e la precisa località di residenza con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;

c) il concorso al quale si intende partecipare specificando la direzione compartimentale prescelta;

d) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le condanne penali riportate e i precedenti penali pendenti specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

g) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e della scuola in cui è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza, compresa nei limiti territoriali del concorso prescelto.

Gli invalidi dovranno, inoltre, dichiarare che non hanno lesioni od infermità maggiori di quelle previste nella 7ª e 8ª categoria dell'allegato *A* della legge 18 marzo 1968, n. 313.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni della residenza e delle variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e che siano prive della prescritta autenticazione della firma.

Art. 4.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 9.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6

Commissioni esaminatrici

La commissione esaminatrice di ciascun concorso, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a primo dirigente e da altri quattro membri con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'amministrazione.

Art. 7

Programma - Votazione

L'esame consterà, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *B*), delle seguenti prove obbligatorie:

1) una prova scritta consistente in un tema di cultura generale;

2) un colloquio;

3) una prova pratica di dattilografia.

Saranno ammessi al colloquio e alla prova pratica di dattilografia i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Il colloquio e la prova pratica di dattilografia non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma del voto riportato nella prova scritta, dal voto ottenuto nel colloquio, dal voto riportato nella prova pratica di dattilografia.

Art. 8.

Diario degli esami

La prova scritta avrà luogo il giorno 11 settembre 1978 alle ore 8 nelle sedi appresso indicate:

Bologna: per i candidati che hanno chiesto di partecipare al concorso a cinque posti riguardante la direzione compartimentale per l'Emilia e la Romagna;

Ancona: per i candidati che hanno chiesto di partecipare al concorso a cinque posti riguardante la direzione compartimentale per le Marche e l'Umbria;

Firenze: per i candidati che hanno chiesto di partecipare al concorso a venticinque posti riguardante la direzione compartimentale per la Toscana;

Roma: per i candidati che hanno chiesto di partecipare al concorso a cinque posti riguardante la direzione compartimentale per il Lazio;

Pescara: per i candidati che hanno chiesto di partecipare al concorso a cinque posti riguardante la direzione compartimentale per l'Abruzzo ed il Molise;

Cagliari: per i candidati che hanno chiesto di partecipare al concorso a ventotto posti riguardante la direzione compartimentale per la Sardegna.

In relazione al numero dei candidati potranno essere istituite una o più sedi sussidiarie di esame presso altre località di una stessa circoscrizione compartimentale.

Almeno dieci giorni prima della data fissata per la prova scritta verrà affisso presso gli uffici postali della Repubblica apposito manifesto indicante il preciso indirizzo dell'edificio in cui sarà effettuata la prova stessa. Detto manifesto, sostituisce, a tutti gli effetti, la comunicazione diretta alla persona.

Sarà cura dei candidati prendere visione di detto avviso in tempo utile per presentarsi nella sede ove avrà luogo la prova scritta non oltre l'orario stabilito, dato che nessuna convocazione personale sarà fatta al riguardo.

I candidati di ciascun concorso non potranno sostenere la prova scritta in una sede diversa da quella stabilita.

I candidati prima dell'inizio delle prove d'esame (scritta, pratica e colloquio) dovranno esibire uno dei seguenti documenti d'identità personale:

a) carta d'identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Mancando di tali documenti, i candidati potranno presentare una propria fotografia, di data recente, munita della loro firma, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ed alla prova pratica obbligatoria riceveranno comunicazione, con la indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova orale e alla prova pratica obbligatoria sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.

Art. 9.

Titoli preferenziali

I concorrenti di ciascun concorso che abbiano superato la prova di dattilografia ed il colloquio, debbono inviare all'indirizzo precisato nel precedente art. 3, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentare alla competente direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni entro il termine di giorni trenta che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto l'ultima delle predette prove, gli eventuali documenti relativi ai titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto l'ultima delle prove predette.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata dalle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante una attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana. I profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dalla Autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione

centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili oppure rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, oppure una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, o un attestato dell'I.N.A.I.L. con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5, e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g)* dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro ovvero apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m)*, *n)* ed *o)* ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra nonchè gli equiparati alle predette categorie dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m)* potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, su carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione competente, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevolmente servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'articolo 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare. Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatti di guerra, per servizio o del lavoro potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)* ed *o)*, un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m)*, *n)* ed *o)* ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g)*, *h)* ed *l)* dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente e il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g)* e *h)*.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nè la regolarizzazione di documenti non conformi alle disposizioni di cui sopra.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati alla accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Non si terrà conto dei documenti presentati o fatti pervenire dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 10.

Graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei

La graduatoria di merito di ciascun concorso verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito dai concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di voto saranno applicate, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 9, le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge a favore di determinate categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei di ciascun concorso compartimentale saranno approvate autonomamente con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina alla qualifica di operatore ULA in prova e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

Posti conferibili agli idonei

Agli idonei potranno essere conferiti i posti eventualmente disponibili oltre quelli messi a concorso o che si renderanno tali a qualsiasi titolo, entro un triennio dalla data di approvazione delle rispettive graduatorie, nell'ambito delle direzioni compartimentali relative a ciascun concorso.

Art. 12.

Documentazione di rito

I vincitori e gli idonei di ciascun concorso che in relazione a quanto previsto dal precedente art. 11 avranno titolo alla nomina ad operatore in prova, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentare direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni — Direzione centrale uffici locali ed agenzie — Divisione I — Sezione II — Viale Europa n. 147 — EUR — 00100 Roma entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 conseguito presso una scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta oppure copia autentica di detto titolo su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Qualora la scuola presso la quale è stato conseguito il titolo di studio non avesse rilasciato ancora il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare un certificato sostitutivo rilasciato ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del certificato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per partecipare al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, con la precisazione che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica), copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima), certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre, certificato di iscrizione nelle liste di leva in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima, certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6), debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo la eccezione di cui al penultimo comma del successivo articolo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 13.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 12 e la copia integrale dello stato matricolare civile, di cui alla lettera *t)* del precedente art. 9.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni quarantacinque, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Tale certificato dovrà contenere inoltre la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 12.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2, 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 12, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 12.

Art. 14.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori e gli idonei che, ai sensi dei precedenti articoli 12 e 13, documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi, prorogabile fino ad un anno, con la qualifica di operatore ULA e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

Al termine del secondo periodo di prova se il giudizio sarà ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento iniziale relativo alla qualifica di operatore.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori ed idonei che provengano da una carriera corrispondente della stessa amministrazione o di altra, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori ed idonei saranno assegnati agli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale della direzione compartimentale per la quale hanno concorso e qualora non assumano servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Essi non potranno essere trasferiti nè distaccati ad uffici di altro compartimento se non siano trascorsi cinque anni di effettivo servizio dalla data di assunzione.

Trascorso il periodo di prova, previo giudizio favorevole della commissione centrale per gli uffici locali p.t., gli interessati verranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 1° giugno 1978

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1978
Registro n. 24 Poste, foglio n. 170

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 2.000)

Alla Direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni ....
.... (1) - *Ufficio I*
Via .... n. ....
CAP .... (città) ....

.... (2)
(cognome e nome)

....
(luogo di nascita) (data di nascita)

....
(domicilio o recapito per le comunicazioni: via, numero civico, cap, città, provincia)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a n. ... (3) posti di operatore in prova nel ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1978, n. ULA/17882, da conferire negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale di codesta direzione compartimentale.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età perchè .... (4)

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.. (5);

c) di non aver riportato condanne penali (6);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio........ conseguito presso .... in data........;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e la seguente .... (7);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nell'ambito territoriale della direzione compartimentale per .... (1);

g) di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale oppure di essere alle dipendenze del Ministero .... con la qualifica di .... presso il quale è stato assunto il .... oppure di aver prestato servizio presso il Ministero .... con la qualifica di...................... dal .... al .... (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (8) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) .... (9).

Data, ...

Firma .... (10)

---

(1) Indicare la direzione compartimentale per la quale si intende concorrere ed inviare la domanda all'indirizzo precisato nell'art. 3 del bando.

(2) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(3) Indicare il numero dei posti messi a concorso nel compartimento prescelto.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(5) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(6) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(7) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso il ...., di non aver prestato servizio militare perchè, pur dicharato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di ...., ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al consiglio di leva.

(8) In caso contrario indicare la causa della destituzione o della dispensa.

(9) Gli invalidi ai sensi dell'art. 3 del bando dovranno dichiarare che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima ed ottava categoria dell'allegato *A* della legge 18 marzo 1968, n. 313.

(10) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

N.B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema della domanda.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

I) Prova scritta di cultura generale.

II) Prova pratica di dattilografia.

Tale prova consisterà nella copiatura con la macchina da scrivere, nel tempo di dieci minuti, di un brano stampato o dattiloscritto alla velocità di almeno 125 battute al minuto.

III) Colloquio che verterà sulle seguenti materie:

a) Aritmetica: Nomenclatura decimale - Prime operazioni - Divisibilità dei numeri - Numeri primi - Massimo comun divisore e minimo comune multiplo - Frazioni ordinarie e decimali - Principali operazioni su di esse - Sistema metrico decimale - Numeri complessi - Rapporti e proporzioni - Media aritmetica - Regola di sconto.

b) Elementi di geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare, con speciale riguardo alle principali linee di comunicazioni interne dell'Italia.

c) Elementi dell'ordinamento amministrativo dello Stato italiano.

d) Nozioni generali sull'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e sui servizi ad essa affidati.

e) Nozioni sull'ordinamento e sulla tenuta degli archivi.

f) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GULLOTTI

(5016)

Concorso a venti posti di operatore in prova nel ruolo del personale dell'esercizio per gli uffici locali ed agenzie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da conferire nei compartimenti dell'Italia Meridionale e la Sicilia.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 1967, n. 1417;

Visto il regolamento di esecuzione del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo alla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728, contenente la revisione del trattamento economico del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1974, numero ULA/1100/5072, con il quale è stato approvato il programma di esame per i concorsi di accesso al ruolo organico del personale degli uffici locali;

Considerato che la situazione del ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali di cui alla tabella XXIII (art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077), tenuto conto dei posti riservati in favore di particolari categorie dalle vigenti disposizioni, consente di indire concorsi a livello compartimentale e interprovinciale per complessivi trecentonovantotto posti di operatore degli uffici locali e agenzie p.t.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro del 20 aprile 1978 che autorizza, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a indire i concorsi predetti;

Riconosciuta l'opportunità di bandire, tra gli altri, concorsi per complessivi venti posti ad operatore ULA in prova nel ruolo del personale dell'esercizio per gli uffici locali ed agenzie da ripartire tra le seguenti direzioni compartimentali p.t.:

cinque posti presso gli uffici locali ed agenzie della direzione compartimentale per la Campania;

cinque posti presso gli uffici locali ed agenzie della direzione compartimentale per la Puglia e la Lucania;

cinque posti presso gli uffici locali ed agenzie della direzione compartimentale per la Calabria;

cinque posti presso gli uffici locali ed agenzie della direzione compartimentale per la Sicilia;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

Sono banditi i sottoelencati concorsi per esami per la nomina alla qualifica di operatore in prova nel ruolo del personale dell'esercizio per gli uffici locali ed agenzie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'ambito delle seguenti direzioni compartimentali:

1) concorso a cinque posti da conferire negli uffici locali ed agenzie p.t. della direzione compartimentale per la Campania;

2) concorso a cinque posti da conferire negli uffici locali ed agenzie p.t. della direzione compartimentale per la Puglia e la Lucania;

3) concorso a cinque posti da conferire negli uffici locali ed agenzie p.t. della Direzione compartimentale per la Calabria;

4) concorso a cinque posti da conferire negli uffici locali ed agenzie p.t. della direzione compartimentale per la Sicilia.

Un quinto dei posti da conferire con i concorsi predetti e precisamente uno per ciascun concorso è riservato al personale della tabella XXIV ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1968, n. 1417, modificato dalla legge 12 agosto 1974, n. 370. I posti riservati che non potranno essere coperti saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione ai concorsi sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado, conseguito presso una scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta o titolo equipollente;

b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) idoneità fisica all'impiego.

Ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, non possono partecipare al concorso i mutilati e invalidi per qualsiasi causa che abbiano lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella 7ª e 8ª categoria dell'allegato *A* della legge 18 marzo 1968, n. 313;

e) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

f) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non superato quella di 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo nelle amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Sato;

b) per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Oltre agli invalidi di cui alla lettera *d)*, non possono partecipare ai concorsi di cui al presente bando:

a) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) il personale di ruolo degli uffici locali e agenzie p.t. che sia già in servizio come operatore o qualifiche superiori.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da L. 2.000 in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A* entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente alle seguenti direzioni compartimentali delle poste e telecomunicazioni:

1) direzione compartimentale per la Campania, piazza Garibaldi, n. 19, 80100 Napoli, per il concorso relativo a tale regione;

2) direzione compartimentale per la Puglia e la Lucania, via Luigi Einaudi (Pal. ACEI), 70100 Bari, per il concorso relativo a tali regioni;

3) direzione compartimentale per la Calabria, via Torricelli, n. 19, 89100 Reggio Calabria, per il concorso relativo a tale regione;

4) direzione compartimentale per la Sicilia, via Ausonia, n. 122, 90100 Palermo, per il concorso relativo a tale regione.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita e la precisa località di residenza con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;

c) il concorso al quale si intende partecipare specificando la direzione compartimentale prescelta;

d) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le condanne penali riportate e i precedenti penali pendenti specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

g) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e della scuola in cui è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza, compresa nei limiti territoriali del concorso prescelto.

Gli invalidi dovranno, inoltre, dichiarare che non hanno lesioni od infermità maggiori di quelle previste nella 7ª e 8ª categoria dell'allegato *A* della legge 18 marzo 1968, n. 313.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni della residenza e delle variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportato nello schema della domanda allegata al bando o che siano prive della prescritta autenticazione della firma.

Art. 4.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 9.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

Commissioni esaminatrici

La commissione esaminatrice di ciascun concorso, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a primo dirigente e da altri quattro membri con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'amministrazione.

Art. 7

Programma - Votazione

L'esame consterà, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *B*), delle seguenti prove obbligatorie:

1) una prova scritta consistente in un tema di cultura generale;
2) un colloquio;
3) una prova pratica di dattilografia.

Saranno ammessi al colloquio e alla prova pratica di dattilografia i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Il colloquio e la prova pratica di dattilografia non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma del voto riportato nella prova scritta, dal voto ottenuto nel colloquio, dal voto riportato nella prova pratica di dattilografia.

Art. 8.

Diario degli esami

La prova scritta avrà luogo il giorno 11 settembre 1978 alle ore 8 nelle sedi appresso indicate:

Napoli: per i candidati che hanno chiesto di partecipare al concorso a cinque posti riguardante la direzione compartimentale per la Campania;

Bari: per i candidati che hanno chiesto di partecipare al concorso a cinque posti riguardante la direzione compartimentale per la Puglia e la Lucania;

Reggio Calabria: per i candidati che hanno chiesto di partecipare al concorso a cinque posti riguardante la direzione compartimentale per la Calabria;

Palermo: per i candidati che hanno chiesto di partecipare al concorso a cinque posti riguardante la direzione compartimentale per la Sicilia.

In relazione al numero dei candidati potranno essere istituite una o più sedi sussidiarie di esame presso altre località di una stessa circoscrizione compartimentale.

Almeno dieci giorni prima della data fissata per la prova scritta verrà affisso presso gli uffici postali della Repubblica apposito manifesto indicante il preciso indirizzo degli edifici in cui sarà effettuata la prova stessa. Detto manifesto, sostituisce, a tutti gli effetti, la comunicazione diretta alla persona.

Sarà cura dei candidati prendere visione di detto avviso in tempo utile per presentarsi nella sede ove avrà luogo la prova scritta non oltre l'orario stabilito, dato che nessuna convocazione personale sarà fatta al riguardo.

I candidati di ciascun concorso non potranno sostenere la prova scritta in una sede diversa da quella stabilita.

I candidati prima dell'inizio delle prove d'esame (scritta, pratica e colloquio) dovranno esibire uno dei seguenti documenti d'identità personale:

a) carta d'identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente da una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Mancando di tali documenti, i candidati potranno presentare una propria fotografia, di data recente, munita della loro firma, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ed alla prova pratica obbligatoria riceveranno comunicazione, con la indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova orale e alla prova pratica obbligatoria sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.

Art. 9.

Titoli preferenziali

I concorrenti di ciascun concorso che abbiano superato la prova di dattilografia ed il colloquio, debbono inviare all'indirizzo precisato nel precedente art. 3, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentare alla competente direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni entro il termine di giorni trenta che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto l'ultima delle predette prove, gli eventuali documenti relativi ai titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto l'ultima delle prove predette.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante una attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana. I profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dalla Autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili oppure rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, oppure una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, o un attestato dell'I.N.A.I.L. con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5, e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g)* dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro ovvero apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m)*, *n)* ed *o)* ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra nonchè gli equiparati alle predette categorie dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m)* potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, su carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione competente, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevolmente servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'articolo 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare. Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatti di guerra, per servizio o del lavoro potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)* ed *o)*, un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m)*, *n)* ed *o)* ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g)*, *h)* ed *l)* dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre fra il concorrente e il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g)* e *h)*.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nè la regolarizzazione di documenti non conformi alle disposizioni di cui sopra.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati alla accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Non si terrà conto dei documenti presentati o fatti pervenire dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 10.

Graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei

La graduatoria di merito di ciascun concorso verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito dai concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di voto saranno applicate, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 9, le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge a favore di determinate categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei di ciascun concorso compartimentale saranno approvate autonomamente con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina alla qualifica di operatore ULA in prova e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

Posti conferibili agli idonei

Agli idonei potranno essere conferiti i posti eventualmente disponibili oltre quelli messi a concorso o che si renderanno tali a qualsiasi titolo, entro un triennio dalla data di approvazione delle rispettive graduatorie, nell'ambito delle direzioni compartimentali relative a ciascun concorso.

Art. 12.

Documentazione di rito

I vincitori e gli idonei di ciascun concorso che in relazione a quanto previsto dal precedente art. 11 avranno titolo alla nomina ad operatore in prova, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentare direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni — Direzione centrale uffici locali ed agenzie — Divisione I — Sezione II — Viale Europa n. 147 — EUR — 00100 Roma entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 conseguito presso una scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta oppure copia autentica di detto titolo su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Qualora la scuola presso la quale è stato conseguito il titolo di studio non avesse rilasciato ancora il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare un certificato sostitutivo rilasciato ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del certificato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per partecipare al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, con la precisazione che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica), copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima), certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre, certificato di iscrizione nelle liste di leva in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima, certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6), debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo la eccezione di cui al penultimo comma del successivo articolo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 13.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 12 e la copia integrale dello stato matricolare civile, di cui alla lettera *t)* del precedente art. 9.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni quarantacinque, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Tale certificato dovrà contenere inoltre la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del san-

gue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 12.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2, 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 12, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 12.

Art. 14.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori e gli idonei che, ai sensi dei precedenti articoli 12 e 13, documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi, prorogabile fino ad un anno, con la qualifica di operatore ULA e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

Al termine del secondo periodo di prova se il giudizio sarà ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento iniziale relativo alla qualifica di operatore.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori ed idonei che provengano da una carriera corrispondente della stessa amministrazione o di altra, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori ed idonei saranno assegnati agli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale della direzione compartimentale per la quale hanno concorso e qualora non assumano servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Essi non potranno essere trasferiti nè distaccati ad uffici di altro compartimento se non siano trascorsi cinque anni di effettivo servizio dalla data di assunzione.

Trascorso il periodo di prova, previo giudizio favorevole della commissione centrale per gli uffici locali p.t., gli interessati verranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 1° giugno 1978

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1978
Registro n. 24 Poste, foglio n. 171

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 2.000)

Alla Direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni ....
.... (1) - *Ufficio I*
Via .... n. ....
CAP .... (città) ....

.... (2)
(cognome e nome)

....
(luogo di nascita) (data di nascita)

....
(domicilio o recapito per le comunicazioni: via, numero civico, cap, città, provincia)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a n. ... (3) posti di operatore in prova nel ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1978, n. ULA/17883, da conferire negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale di codesta direzione compartimentale.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età perchè .... (4)

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di. . (5);

c) di non aver riportato condanne penali (6);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio.......... conseguito presso .... in data ....;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente .... (7);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nell'ambito territoriale della direzione compartimentale per .... (1);

g) di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale oppure di essere alle dipendenze del Ministero .... con la qualifica di .... presso il quale è stato assunto il .... oppure di aver prestato servizio presso il Ministero .... con la qualifica di.................. dal .... al .... (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (8) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) .... (9).

Data, ...

Firma .... (10)

---

(1) Indicare la direzione compartimentale per la quale si intende concorrere ed inviare la domanda all'indirizzo precisato nell'art. 3 del bando.

(2) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(3) Indicare il numero dei posti messi a concorso nel compartimento prescelto.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(5) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(6) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(7) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso il
di non aver prestato servizio militare perchè, pur dicharato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di
; ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al consiglio di leva.

(8) In caso contrario indicare la causa della destituzione o della dispensa.

(9) Gli invalidi ai sensi dell'art. 3 del bando dovranno dichiarare che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima ed ottava categoria dell'allegato *A* della legge 18 marzo 1968, n. 313.

(10) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

N.B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema della domanda.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

I) Prova scritta di cultura generale.

II) Prova pratica di dattilografia.

Tale prova consisterà nella copiatura con la macchina da scrivere, nel tempo di dieci minuti, di un brano stampato o dattiloscritto alla velocità di almeno 125 battute al minuto.

III) Colloquio che verterà sulle seguenti materie:

a) Aritmetica: Nomenclatura decimale Prime operazioni Divisibilità dei numeri Numeri primi Massimo comun divisore e minimo comune multiplo Frazioni ordinarie e decimali Principali operazioni su di esse Sistema metrico decimale Numeri complessi Rapporti e proporzioni Media aritmetica Regola di sconto.

b) Elementi di geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare, con speciale riguardo alle principali linee di comunicazioni interne dell'Italia.

c) Elementi dell'ordinamento amministrativo dello Stato italiano.

d) Nozioni generali sull'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e sui servizi ad essa affidati.

e) Nozioni sull'ordinamento e sulla tenuta degli archivi.

f) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GULLOTTI

(5017)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, redattore

(8651099/5) Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.

(c. m. 411200781750)

L. 600